

Antonio Adorno

Da: Adorno OASI CANA [FamigliaVita] [associazione@oasicana.it]

Inviato: giovedì 25 maggio 2006 11.04

A: info@oasicana.it

Oggetto: A una coppia gay non servono i pacs, basta il diritto privato - Il Foglio

*Carissimi amici dell' Associazione OASI CANA Onlus, ecco le notizie su
Famiglia e Vita*

5 PER 1000:

AIUTARE LA FAMIGLIA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI NON COSTA NULLA

A una coppia gay non servono i pacs, basta il diritto privato

Testimonianza pratica: il codice civile già tutela (e con piccole modifiche può tutelare meglio) i diritti delle coppie di fatto

Da Il foglio

Rosy Bindi, ministro della Famiglia, ha sostenuto che i diritti delle coppie di fatto non possono essere tutelati soltanto con modifiche del codice civile.

Tutto dipende da quali siano i diritti che si intende riconoscere.

Se fra questi c'è il riconoscimento sociale e la sanzione pubblica dell'unione, ha ragione, ma in questo caso hanno ragione anche coloro che ritengono un'unione civile di questo tipo un surrogato del matrimonio.

Se invece si punta a riconoscere ai componenti delle coppie di fatto, eterosessuali o omosessuali, che nei loro confronti non vengano esercitate discriminazioni, cioè limitazioni dei loro diritti dovute alla loro condizione, l'affermazione di Rosy Bindi appare assai discutibile.

Quali sono queste discriminazioni? Si tratta di limitazioni che riguardano l'assistenza, la fruizione di servizi e di benefici che provengono dalla vita in comune. Molte di queste situazioni si risolvono già oggi quando l'interlocutore della coppia è un'istituzione privata. Per assistere un partner malato in ospedale, per esempio, nelle cliniche private basta una dichiarazione dell'interessato. Si tratta, se si vuole evitare una discriminazione che in certi casi assume caratteri disumani, aggiungere alla tessera sanitaria un allegato nel quale, oltre alla disponibilità alla donazione di organi, si possano indicare le persone alle quali si gradisce sia garantito il diritto di visita. Per questo è sufficiente un'indicazione amministrativa.

Più complesso è il caso del diritto al subentro nell'affitto della casa comune. Esistono modalità di cointestazione dei contratti di locazione, oppure formule un po' spurie di subaffitto.

Anche qui basterebbe una modifica del diritto privato, che renda più solida la base giuridica di questi contratti. D'altra parte tutti i contratti di locazione privata sono a termine.

Resta il problema delle case popolari, che si potrebbe risolvere in base al principio di continuità della residenza. Naturalmente perché si possa provvedere in questo senso è necessario che le coppie di fatto abbiano requisiti di stabilità, per esempio un congruo periodo di coabitazione, senza i quali, peraltro, non si potrebbe definire la titolarità dei diritti.

Ci sono poi le differenze di trattamento nel godimento del reddito e del patrimonio comune. Qui non è giusto parlare di discriminazione, per esempio nel diritto ereditario, perché questo è per sua natura connesso al concetto di continuità della famiglia. Ferma restando la "legittima" per i familiari, per il partner non coniugato c'è, in caso di testamento, un differente trattamento fiscale, che potrebbe essere attenuato, anche qui intervenendo solo sul diritto civile.

Da quest'anno, nella dichiarazione dei redditi, puoi scegliere di devolvere senza alcun esborso il 5x1000 delle tue tasse alla nostra Associazione OASI CANA Onlus firmando l'apposito riquadro ed indicando il nostro codice fiscale 97082060829

**5 per 1000
per la Famiglia**



codice fiscale **97082060829**

firma sulla dichiarazione dei redditi (CUD, 730 o UNICO) per dare il 5 per mille alla Associazione OASI CANA Onlus.

Basta firmare l'apposito modulo e indicare il nostro Codice Fiscale

97082060829

Links da segnalare

Visita il sito dell'Associazione

www.oasicana.it

cose da ricordare

Per cancellarti [clicca qui](#)
per iscriverti [clicca qui](#).

sei iscritto con
l'indirizzo

Resta la questione più complessa, quella previdenziale pubblica. La previdenza privata consente forme di cointestazione dei fondi accumulati che ne consentono il godimento al partner sopravvissuto. Le pensioni pubbliche, invece, negano la reversibilità al partner non coniugato. Qui si potrebbe agire con gradualità, tenendo conto del passaggio dal sistema a ripartizione a quello a capitalizzazione. Se la pensione diventa una normale rendita di un capitale accumulato, non c'è ragione perché questa non possa essere cointestata, naturalmente con tassi di fruizione diversi. Si potrebbe cominciare con la previdenza volontaria, che è completamente a capitalizzazione, e, per quelle pubbliche, per la quota già a capitalizzazione, che tende a diventare, col tempo, prevalente e infine totale.

Sono modifiche che non incidono sul diritto di famiglia e non sollevano questioni di principio. Se si cominciasse da queste, si abolirebbero discriminazioni senza intaccare il valore sociale della famiglia o creare mezzi matrimoniali.

_____designed by Antonio Adorno_____

<http://www.oasicana.it>

La presente e-mail fa parte del servizio di documentazione del Centro Studi sulla Famiglia "Sedes Sapientiae" dell'Associazione OASI CANA Onlus, (www.oasicana.it). Si tratta di studi, ricerche, segnalazioni, notizie relative alla Famiglia e alla Vita. Puoi trovare tutte quelle precedentemente inviate http://www.oasicana.it/elenca_files_2006/elencafilesnw.php

Se Ti sono di disturbo o non vuoi più riceverne puoi cancellarti automaticamente [cliccando qui](#)

Chi avesse ricevuto questa mail da altri e volesse iscriversi a questa lista basta [clicchi qui](#).

Per qualsiasi esigenza o per segnalarmi eventuali notizie o altro che ritieni sia utile far circolare fra di noi inviandomi una mail a

info@oasicana.it.

Antonio Adorno

info@oasicana.it

[Qui puoi trovare tutte la mail precedentemente inviate](#)

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Le comunichiamo che i suoi dati personali sono trattati per le finalità connesse alle attività di comunicazione della Associazione OASI CANA Onlus. I trattamenti sono effettuati manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati. Il titolare dei trattamenti è l'Associazione OASI CANA Onlus, con sede in Palermo, Corso calatafimi, 1057. Il responsabile dei trattamenti è l'Ing. Antonio Adorno, domiciliato presso la suindicata sede. In relazione ai trattamenti dei dati che la riguardano, lei potrà rivolgersi al suddetto responsabile per esercitare i suoi diritti ai sensi dell'articolo 7 del Codice. In qualunque momento lei lo desideri può richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dalla mailing list seguendo le istruzioni suindicate o inviando una e mail all'indirizzo info@oasicana.it oppure scrivendo al responsabile del trattamento.